



ORIGINALE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

5809 - - 2019

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ANGELO SPIRITO - Presidente -
- Dott. ANTONELLA DI FLOPIO - Consigliere -
- Dott. MARIO CIGNA - Consigliere -
- Dott. MARCO DELL'UTRI - Consigliere -
- Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI - Rel. Consigliere -

Strada di
montagna -
Responsabilità
ex art. 2051
c.c. -
Concorso
della
vittima ex
art. 1227,
co.1, c.c. -
Danni ex
art. 2059
c.c. -
Personalizzazione
- Modalità

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

R.G.N. 1542/2016

sul ricorso 1542-2016 proposto da:

Cron. 5809

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO , in persona del Rep. **Q.1.**

legale rappresentante e Presidente della Provincia, Ud. 28/05/2016

ARNO KOMPATSCHER, elettivamente domiciliata in ROMA, cc

VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso lo studio

dell'avvocato MICHELE COSTA, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati LAURA FADANELLI,

RENATE VON GUGGENBERG, STEPHAN BEIKIRCHER, CRISTINA

BERNARDI SPAGNOLLI giusta procura a margine del

ricorso;

- ricorrente -

contro

NATALI LUCIANC, elettivamente domiciliato in ROMA,

2018

1620

V. GERMANICO 197, presso lo studio dell'avvocato
FELICIA D'AMICO, che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato ALESSANDRO MONTELEONE giusta
procura in calce al controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 106/2015 della CORTE
D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, depositata il
08/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 28/05/2018 dal Consigliere Dott.
STEFANO GIAIME GUIZZI;



FATTI DI CAUSA

1. La Provincia autonoma di Bolzano ricorre, sulla base di sei motivi, per la cassazione della sentenza n. 106/15 dell'8 giugno 2015 della Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, che – respingendo il gravame principale dalla stessa esperito contro la sentenza n. 94/12 del 2 febbraio 2012 del Tribunale di Bolzano, nonché quello incidentale di Luciano Natali – ha confermato la concorrente ed eguale responsabilità dell'odierna ricorrente e del Natali nella causazione del sinistro occorso a costui il 28 giugno 2006, mentre percorreva in bicicletta la strada statale 242 nei pressi del Passo Sella lunga, condannando la Provincia autonoma di Bolzano a corrispondergli la somma di € 80.306,70, oltre accessori, a titolo di risarcimento danni.

2. Riferisce, in punto di fatto, la ricorrente di essere stata convenuta in giudizio dal Natali, il quale deduceva che – nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate – nell'affrontare in discesa una serie di curve, giunto all'altezza del Km 26+950 della strada statale 242, cadeva dal velocipede, riportando lesioni che rendevano necessario il suo trasporto in eliambulanza presso l'ospedale di Bolzano.

Istruita la causa anche attraverso l'escussione di testi, l'adito Tribunale – avendo accertato che il Natali perse il controllo della bicicletta a causa di asserite crepe longitudinali presenti nella mezzeria, lungo la sua direzione di marcia – individuava nella misura del 50% la percentuale di responsabilità nella causazione del sinistro da ascrivere allo stesso danneggiato, comminando a carico della Provincia autonoma di Bolzano la condanna risarcitoria sopra indicata.

Proposto gravame principale dalla convenuta, ed incidentale dal Natali, la Corte bolzanina confermava la sentenza di primo grado.

3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la Provincia autonoma di Bolzano, sulla base di sei motivi.

3.1. Con il primo motivo – proposto ai sensi, dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. – si deduce "mancanza di motivazione e motivazione apparente circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti", ovvero la "prova del luogo e della dinamica dell'incidente quale presupposto della responsabilità extracontrattuale dell'ente gestore della strada".

Si lamenta il fatto che la sentenza impugnata avrebbe omissis di valutare effettivamente la condizione del fondo stradale nel punto in cui ebbe a verificarsi il sinistro, essendo lo stesso caratterizzato "in loco" dalla congiunzione longitudinale del catrame, larga e profonda alcuni millimetri, in mezzo alle due corsie. Nel compiere tale apprezzamento il giudice di appello avrebbe utilizzato "quattro fotografie, peraltro scattate nella stagione invernale, nella quale notoriamente si provvede allo spargimento di sale e ghiaia, mentre l'incidente di cui è causa si è verificato in piena estate" (documenti, come tali, inidonei a provare lo stato dei luoghi), nonché una lettera della stessa Provincia autonoma che non avrebbe, diversamente da quanto opinato dal giudice di appello, alcun valore di ammissione dello stato di dissesto della strada.

Ritiene, dunque, la ricorrente che "il fatto storico delle crepe longitudinali presenti nella mezzeria della doppia curva" sia "stato del tutto trascurato dalla Corte di Appello", mentre, "se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia, essendo tali crepe causalmente irrilevanti", giacché esse, erroneamente considerate alla stregua di "anomalia «tout court» della sede transitabile", si trovano, invece, "nella mezzeria", potendo essere percepite dal ciclista.



3.2. Con il secondo motivo – proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 cod. civ. in riferimento all'art. 2043 cod. civ., sotto il profilo della "mancanza della custodia da parte della Provincia autonoma di Bolzano".

Si censura l'affermazione della Corte di appello secondo cui la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. sarebbe configurabile, nella specie, in ragione del notevole numero di addetti al servizio stradale alle dipendenze della Provincia (seicento, di cui cinquecento cantonieri) e, soprattutto, dell'attività di controllo quasi quotidianamente esercitata dall'ente gestore.

Per contro, si deduce che il rapporto di custodia – rilevante ai fini ed agli effetti dell'art. 2051 cod. civ. – sarebbe ipotizzabile solo in relazione ai beni suscettibili di un effettivo potere di controllo, ovvero esercitato "*corpore corpori*", inconcepibile rispetto ad un bene, quale una strada di alta montagna, di dimensioni estese e di stato mutevole (in relazione alle stagioni).

3.3. Con il terzo motivo – proposto a norma dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – si ipotizza violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 1227 cod. civ., in relazione alla "mancanza del nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso".

La ricorrente rileva che per l'applicazione dell'art. 2051 cod. civ. occorre che il danno sia arrecato dalla cosa, e non che la stessa si ponga come mera "occasione" della sua verifica. Si tratta, dunque, di responsabilità oggettiva per la cui ricorrenza il danneggiato ha l'onere di provare l'evento dannoso e il nesso di causalità "e non anche l'insidia, ovvero la condotta commissiva o omissiva del custode", mentre il convenuto, per andare esente da responsabilità deve provare il fortuito, ovvero un fattore causale che presenti i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità e inevitabilità e che

può essere costituito anche da fatto del terzo o dello stesso danneggiato.

Tuttavia, quando si tratti di cose inerti, occorre dimostrare – assume sempre la ricorrente – che “lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene”, fermo restando che “la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale a escludere la configurabilità dell’insidia”.

Ciò premesso, la ricorrente reputa che, sulla scorta di tali principi, questa Corte, nell’esaminare “sulla base degli elementi di fatto già accertati nella fase di merito”, la sussistenza del nesso di causalità tra cosa e danno non potrà che pervenire ad una risposta “negativa”.

Difatti, la Corte di Appello bolzanina ha ritenuto sussistere un concorso di colpa sulla base delle “generalì condizioni di visibilità diurna”, della “tipologia di manovra” compiuta dal Natali e della “vasta estensione della sconnessione, interessante tutta la strada in questione”, elementi, nondimeno, dai quali avrebbe dovuto trarre la conclusione “che la causa delle lesioni” deve essere “ravvisata esclusivamente nella condotta di quest’ultimo”.



3.4. Con il quarto motivo – formulato ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – si ipotizza violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1227 cod. civ. in ragione di “falsa graduazione del concorso di colpa”, nonché violazione degli artt. 40 e 41 cod. pen.

Si censura la decisione di individuare la corresponsabilità del Natali della causazione del sinistro nella misura del 50%, ponendosi il giudice di appello in contraddizione “tra l’espressione percentuale del concorso di colpa e le osservazioni logiche che la sorreggono”.

La ricorrente evidenzia di aver indicato una serie di elementi oggettivi (verificazione del sinistro in un pomeriggio di sole, l’ottimale

visibilità, l'assenza di pioggia, la presenza di una lunga discesa, l'esistenza di un segnale di doppia curva, le congiunzioni longitudinali dell'asfalto nella mezzeria) alle quali si sono aggiunte una serie di circostanze emerse dall'istruttoria quali la pregressa conoscenza della strada da parte del Natali, che l'aveva percorsa più volte, la sua condizione di ciclamatore esperto, il suo peso di ottanta chili, l'essere stato in sella alla bicicletta e l'aver subito gravi lesioni, i quali unitariamente considerati "depongono contro la percentuale stabilita" dalla Corte di Appello.

3.5. Il quinto motivo – proposto sempre ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2727 cod. civ. in relazione agli artt. 1895 e 1916 cod. civ., ovvero "violazione del principio di integralità del risarcimento" per avere il Natali "escusso una polizza infortuni".

Si censura la sentenza impugnata laddove ha rigettato uno specifico motivo di gravame che si appuntava contro un passaggio della CTU medico-legale che riteneva di poter stimare l'invalidità permanente subita dal Natali sulla base di "una valutazione ai sensi della polizza infortuni". Emergerebbe, così, che il Natali avrebbe cumulato indennizzo assicurativo e risarcimento del danno, in violazione del divieto di cumulo sancito da questa Corte (è richiamata Cass. Sez. 3, sent. 11 giugno 2014, n. 13233), donde il proposto motivo di gravame, la cui reiezione è stata motivata sul rilievo che l'odierna ricorrente non avrebbe provato l'esistenza della polizza; motivazione, invero, qui censurata sul rilievo che l'onere di contestazione non può che investire fatti noti alla parte.

3.6. Infine, il sesto motivo – proposto sempre ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – deduce violazione e falsa

applicazione degli artt. 1223 e 1226 cod. civ., ipotizzando l'esistenza di "duplicazioni risarcitorie".

Si censura la sentenza impugnata laddove ha confermato la decisione del primo giudice che ha reputato equo – sulla scorta delle deposizioni testimoniali, attestanti l'idoneità delle ferite riportate al volto dal Natoli a menomare la sua autostima – di "personalizzare" il danno alla persona dallo stesso subito attraverso un aumento del 20% della somma dovuta per danno da inabilità permanente e temporanea.

Orbene, sul presupposto del carattere "omnicomprensivo" del "danno biologico" (che comprende anche i danni alla vita di relazione ed estetico), si rileva l'esistenza di un'inammissibile duplicazione risarcitoria, evidenziando che l'applicazione delle tabelle milanesi – alle quali si è fatto ricorso nel caso di specie – "consentiva una personalizzazione della liquidazione solo per particolari condizioni soggettive qui non provate", non potendo, sul punto, valere le dichiarazioni rese dai testi escussi, che non hanno riferito l'esistenza di compromissioni delle condizioni soggettive del Natoli diverse da quelle medie.

4. Ha resisto con controricorso il Natoli, chiedendo che l'avversaria impugnazione sia dichiarata inammissibile o infondata.

In particolare, il controricorrente evidenzia come l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ. anche ai beni demaniali – ad onta dei rilievi posti alla base, in particolare, del secondo motivo di ricorso – è ormai stabilmente affermata dalla giurisprudenza di questa Corte, rilevando come i motivi dal primo al quarto tendano a sollecitare un sindacato sui fatti causa incompatibile con i limiti della giurisdizione di legittimità, pretendendo, in particolare, di mettere in discussione un giudizio – quello sulla graduazione del concorso di responsabilità di danneggiante e danneggiato – che presenta natura di "mero fatto".

Quanto al quinto motivo, si eccepisce la tardività della questione, giacché sollevata per la prima volta solo in appello, escludendosi, comunque, ogni violazione degli artt. 2697 e 2727 cod. civ. nell'aver il giudice di appello posto a carico dell'odierna ricorrente la prova dell'eventuale esistenza di una polizza infortuni stipulata dal Natoli (e la riscossione del relativo indennizzo).

Infine, quanto al sesto motivo, si esclude la ricorrenza di una duplicazione risarcitoria, avendo i giudici di merito solo operato una personalizzazione del danno, in applicazione del sistema tabellare.

5. Ha presentato memoria la ricorrente, insistendo nelle proprie argomentazioni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso è fondato solo quanto al suo sesto motivo.

6.1. Il primo motivo di ricorso non è fondato.

6.1.1. Nessun vizio motivazionale – nei termini in cui esso, come si dirà di seguito, è ancora scrutinabile da questa Corte – è ravvisabile nel caso di specie.

La Corte bolzanina, invero, ha ritenuto provato lo stato di dissesto della strada teatro del sinistro sulla base di documentazione fotografica raffigurante "in modo chiaro le spaccature del manto stradale descritte dal primo giudice" nella sua pronuncia, soggiungendo – quanto, in particolare, alla prova del nesso causale tra "res" e danno lamentato dall'attore – che, sulla scorta della deposizione resa dal teste Marco Gasperini, dovesse ritenersi provato che il Natali avesse "sbandato pericolosamente in alcune crepe del terreno", dal testimone riconosciute in "quelle centrali" raffigurate

nelle foto rammostrategli, per perdere "il controllo della bicicletta andando a sbattere contro il guard-rail".

Ciò detto, la pretesa della ricorrente di mettere in discussione tali affermazioni si risolve o in un tentativo di contestare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di appello, ovvero nella pretesa di sindacare la "sufficienza" della motivazione posta a base della sentenza impugnata.

Si tratta, tuttavia, di iniziative entrambe non idonee a consentire l'accoglimento del motivo.

Per un verso, infatti, deve ribadirsi che l'eventuale "cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4), cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante" (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640194-01; in senso conforme, tra le altre, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. Sez. 3, sent. 12 aprile 2017, n. 9356, Rv. 644001-01).

Per altro verso, poi, va rilevato che ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. - nel testo "novellato" dall'art. 54, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, 134 (applicabile "ratione temporis" al presente giudizio) - il sindacato di questa Corte è destinato ad investire la parte motiva della sentenza solo entro il "minimo costituzionale" (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n.



8053, Rv. 629830-01, nonché, "ex multis", Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01).

Lo scrutinio di questa Corte è, dunque, ipotizzabile solo in caso di motivazione "meramente apparente", configurabile, oltre che nell'ipotesi di "carezza grafica" della stessa, quando essa, "benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento" (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01), in quanto affetta da "irriducibile contraddittorietà" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01), ovvero connotata da "affermazioni inconciliabili" (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), o perché "perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), mentre "resta irrilevante il semplice difetto di «sufficienza» della motivazione" (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01), che è quanto, in definitiva, si pretende di censurare nel caso di specie.



6.2. I motivi secondo, terzo e quarto sono, del pari, non fondati.

6.2.1. Al riguardo deve, innanzitutto, premettersi che essi sono scrutinabili congiuntamente, perché evocano il tema della corretta applicazione degli artt. 2051 e 1227 cod. civ., in particolare sotto il profilo della ricostruzione del nesso causale tra cosa custodita e danno, anche in relazione al contributo concausale della condotta del soggetto danneggiato.

Al riguardo va premesso che – diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, che postula la non applicazione dell'art. 2051 cod.

civ. alle strade (e ai beni demaniali in genere) – la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia “opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l’amministrazione liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (...) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicito la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode”(Cass. Sez. 6-3, ord. 27 marzo 2017, n. 7805, Rv. 643822-01). Si è, inoltre, precisato che “l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dalla loro riconducibilità a scelte discrezionali della P.A.”, potendo su tale responsabilità “influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell’art. 1227 cod. civ.” (Cass. Sez. 3, sent. 29 settembre 2016, n. 15761, Rv. 641162-01; in senso analogo anche Cass. Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, n. 2481, Rv. 647935-01; per un’applicazione della responsabilità da cose in custodia anche alle strade montane si veda anche Cass. Sez. 3, sent. 19 novembre 2009, n. 24419, Rv. 610663-01).

Costante è, inoltre, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui, per la configurazione di tale forma di responsabilità, è sufficiente “la sussistenza di un rapporto di custodia

della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa" (Cass. Sez. 3, ord. n. 2481 del 2018, *cit.*), essendo tale presunzione di responsabilità superata solo a condizione che l'ente proprietario "dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicito la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode" (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 19 marzo 2018, n. 6703, Rv. 648489- 01),

Resta, invece, del tutto estranea, ai fini dell'applicazione della norma "*de qua*" anche nel caso in cui la custodia abbia ad oggetto beni demaniali, la dimostrazione della "pericolosità" della "*res*", giacché "il danno rilevante - di cui cioè il custode è responsabile - prescinde dalle caratteristiche della cosa custodita, sia quindi essa o meno pericolosa, c.d. seagente (ovvero dotata di intrinseco dinamismo) oppure no" (Cass. Sez. 3, ord. n. 2481 del 2018, *cit.*).

A questi principi si è attenuta la Corte bolzanina nell'affermare la responsabilità della ricorrente e nel riconoscere efficacia soltanto concausale, nella verifica del sinistro, alla condotta del danneggiato, che ha stimato nella misura del 50%, con una valutazione che non può essere messa in discussione in questa sede, se è vero che in tema di responsabilità civile costituisce "valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità" quella relativa alla circostanza che "un evento dannoso sia stato ritenuto causalmente ascrivibile anche alla condotta colposa del danneggiato" (così Cass. Sez. 3, ord. 22 dicembre 2017, n. 30921, Rv. 647354-01).



6.3. Il quinto motivo è, invece, in parte inammissibile e in parte non fondato.

6.3.1. Infatti, nello scrutinare tale censura deve muoversi dal rilievo che è certamente vero che "l'assicurazione contro gli infortuni non mortali costituisce un'assicurazione contro i danni ed è soggetta al principio indennitario, in virtù del quale l'indennizzo non può mai eccedere il danno effettivamente patito", sicché "il risarcimento dovuto alla vittima di lesioni personali deve essere diminuito dell'importo percepito a titolo di indennizzo da parte del proprio assicuratore privato contro gli infortuni" (Cass. Sez. 3, sent. 11 giugno 2014, n. 13233, Rv. 631753-01).

Si tratta, del resto, di affermazione che ha, di recente, ricevuto pieno avallo dalle Sezioni Unite di questa Corte, avendo esse ribadito che nella assicurazione contro i danni "l'indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso ed essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito" (Cass. Sez. Un., 22 maggio 2018, n. 12565, Rv. 648648-01), ravvisandosi, così, nella percezione dell'indennità assicurativa un'ipotesi di cd. "*compensatio lucri cum damno*".

Nondimeno, nella specie, la Corte bolzanina ha affermato non essere "mai stata provata l'esistenza di una polizza infortuni e tantomeno il preteso ristoro dei danni riportati nel sinistro" oggetto del presente giudizio, sicché la sola censura – oggetto del motivo in esame – che può essere utilmente scrutinata è quella che si correla a tale "*ratio decidendi*" e dunque quella che deduce la violazione dell'art. 2697 cod. civ. (e non delle altre norme pure evocate),



assumendo la ricorrente che non potesse gravare su di essa l'onere di provare, in particolare, il pagamento dell'indennizzo.

Così delimitata, la censura è certamente ammissibile, visto che la "violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.", è configurabile, appunto, "nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni" (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395, Rv. 649038-01).

Nondimeno, essa si rivela non fondata, atteso che l'avvenuto pagamento dell'indennizzo assicurativo, nella misura in cui si pone alla stregua di un fatto modificativo o, addirittura, impeditivo del diritto al risarcimento del danno, avrebbe dovuto essere provato dal convenuto, in applicazione del principio "*in excipiendo reus fit actor*", di cui all'art. 2697, comma 2, cod. civ.

6.4. Il sesto motivo è, invece, fondato.

6.4.1. Sul punto appare necessario muovere dal rilievo che, come affermato – di recente – da questa Corte, "in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)", di talché, ove "sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno



formare oggetto di separata valutazione e liquidazione" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 27 marzo 2018, n. 7513, Rv. 648303-01).

Il presupposto di tale affermazione è, tuttavia, la constatazione che "la lesione della salute risarcibile" si identifica "nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire", sicché lungi dal potersi affermare "che il danno alla salute «comprenda» pregiudizi dinamico-relazionali" dovrà dirsi "piuttosto che il danno alla salute è un danno «dinamico-relazionale>", giacché, se "non avesse conseguenze «dinamico-relazionali», la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile". Ne deriva, pertanto, che "l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività «dinamico-relazionali» della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico", restando, però, inteso che, in presenza di una lesione della salute, potranno sì aversi le "conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi", ovvero, "conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità" e "conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili". Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemente, "costituiscono un danno non patrimoniale", resta inteso che "la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità", laddove "la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto". In questo quadro, pertanto, "la perdita possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza «normale» del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una

menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico; ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico", attraverso la sua "personalizzazione".

Ne deriva, pertanto, che l'operazione di "personalizzazione" impone "al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze «ordinarie» già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari" (così Cass. Sez. 3, sent. 21 settembre 2017, n. 21939, Rv. 645503-01), e ciò in quanto "le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'«*id quod plerumque accidit*» (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento" (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. 7513 del 2018, *cit.*).

A questi principi non si è attenuta la sentenza impugnata, giacché essa ha affermato che l'idoneità delle lesioni, riportate al volto dal Natoli, a menomare la sua autostima giustificasse, per ciò solo, una "personalizzazione" del danno ex art. 2059 cod. civ. dallo stesso subito, attraverso un aumento del 20% normalmente liquidata per lesioni del tipo di quelle dallo stesso riportate. Essa, tuttavia, non ha chiarito per quali ragioni quella perdita di autostima costituisse un aspetto, per così dire, "peculiare" del danno alla salute dallo stesso patito, piuttosto che una conseguenza "normale ed indefettibile" di ogni tipo di lesione identica a quella riscontrata a suo carico.



La sentenza impugnata va, pertanto, cassata "in parte qua", con rinvio alla Corte di Appello di Trento perché decida nel merito, attenendosi ai principi testé illustrati.

PQM

La Corte accoglie il ricorso limitatamente al sesto motivo e, per l'effetto, cassa parzialmente la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 28 maggio 2018.

Il Presidente
Angelo SPIRITO

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Cogn. 28 FEB. 2019

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA